




STRALCI PIANI URBANISTICI – COMUNE DI SALZA IRPINA (AV)

Lo strumento urbanistico attualmente vigente per il territorio comunale di Salza Irpina (Av) è il Piano Regolatore Generale, adottato in data 28.09.1983 ed approvato con D.P.G.R. n° 16299 del 06.11.1985, mentre **il PUC è solo adottato**.

L'area oggetto di intervento, come si evince dallo stralcio della Tavola delle colture del P.R.G., ricade in area classificata E1 (aree boschive).



Stralcio Tavola delle Colture del P.R.G. di Salza Irpina - Localizzazione area di intervento



Sistema produttivo

- Impianto estrattivo esistente
- Zona D - produttiva di nuovo impianto

Stralcio Zonizzazione del PUC adottato di Salza Irpina - Localizzazione area

Articolo 92- Impianto estrattivo esistente

1. Nella zona "Impianto estrattivo esistente" è consentita l'attività estrattiva e la lavorazione dei materiali estratti, così come attualmente svolta.
2. E' consentito l'ampliamento delle volumetrie in misura non superiore al 20% di quelle esistenti.
3. Le trasformazioni si attuano con modalità del tipo "diretta" (Ied).
4. In tale zona non sono ammessi usi residenziali, commerciali e turistico ricettivi.

Articolo 33. Intervento edilizio diretto (Ied)

1. Nelle aree dove non è prescritta l'attuazione attraverso l'esclusiva definizione di Piano Urbanistico Attuativo (Pua), possono essere realizzati attraverso intervento diretto, eventualmente supportato da convenzione attuativa:
 - gli interventi dichiarati ammissibili per intervento diretto dal vigente Puc;
 - l'attività edilizia libera sul patrimonio edilizio esistente;
 - gli interventi sul patrimonio edilizio esistente consentiti e gli interventi in zone soggette a Pua regolarmente approvati e convenzionati;

- gli interventi di realizzazione di opere di proprietà di enti pubblici su terreni in proprietà di enti pubblici.
2. Detti interventi diretti sono tenuti all'osservanza della disciplina del Puc e del Ruc e sono in ogni caso subordinati all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria ovvero alla concreta previsione da parte del Comune sulla attuazione o completamento delle stesse nel successivo triennio. L'impegno del Comune potrà essere sostituito da specifica convenzione che obblighi il richiedente alla realizzazione totale o parziale delle opere di urbanizzazione mancanti contemporaneamente alla esecuzione delle opere oggetto del titolo abilitativo.
 3. Gli interventi diretti di nuova edificazione sono consentiti, sugli edifici esistenti legittimamente costruiti o condonati, esclusivamente negli ambiti e secondo i parametri prescritti dalla presente norma, previo il rilascio dei titoli abilitativi previsti dalla norma vigente.
 4. Gli interventi diretti sono comunque subordinati alla preventiva verifica di conformità alle prescrizioni del vigente Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino competente.



SALZA IRPINA

SALZA IRPINA


SALZA IRPINA

SALZA IRPINA


SORBO SERPICO

PLANIMETRIA CATASTALE

1:2000



© Agenzia della Entrata 2024



| | |
|--|--|
| | Autorizzazione del 15/05/1971 |
| | P - Blocco Uffici - Deposito Garage O - Cabina elettrica di trasformazione H-I - Impianto polvere e marmo |
| | Concessione Edilizia n° 187/82 del 24/09/1983 e n° 1004 del 14/05/1984 |
| | A-B - Tramoggia Frantumazione Primaria C - Frantumazione secondaria e granulati L - Impianto di Frantumazione G - Cabina di Comando E - Silo Sabbia F - Sostegno nastro Silo Sabbia |
| | Concessione Edilizia n° 1452/87 del 23/07/1988 |
| | Y - Cabina Comando Y1 - Silos D - Vasche inerti |
| | Concessione Edilizia n° 2000 del 22/04/1989 |
| | A0 - Tettola ricovero automezzi S - Tettola Protezione impianto |
| | Permesso di Costruire n° 05 del 08/09/2005 |
| | D - Tettoia vasche inerti N - Laboratorio manutenzione impianto frantumazione A1 - Locale per gruppo elettrogeno |
| | Permesso di Costruire n° 3 del 27/05/2011 |
| | U - Vasche inerti Z - Parco Silos e caldaie V - Impianto per produzione bitume R - Cabina di Comando |

COMUNE DI SALZA IRPINA
Provincia di Avellino

PROGETTO ARCHITETTONICO

OGGETTO : "REALIZZAZIONE DI TETTOIE PER LE VASCHE DEGLI INERTI E TETTOIE PER L'IMPIANTO BITUME, REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FRANTUMAZIONE MATERIALI PER UTILIZZO NEL CICLO PRODUTTIVO DELL'IMPIANTO DI BITUME, IN LOCALITÀ MACCHIA DI MEROLE NEL COMUNE DI SALZA IRPINA"

Committente CALCESTRUZZI IRPINI S.P.A.

Tavola **T2** **scala** **1:500**
PLANIMETRIA STATO DI FATTO

Il Progettista
Geom. Roberto Iannella

Il Progettista
Ing. Antonio Maglio

Data : Luglio 2012 Revisione Aggiornamento Protocollo *16/4/31-07-2012*

PLANIMETRIA STATO DI FATTO
scala 1:500

Il presente progetto è protetto a termini di legge.

Disegnato e Composto: *[Signature]*
 Data: 13/12/2014 12:27:25; PFC/2012/0543385



COMUNE DI SALZA IRPINA
Planimetria su base catastale
FG. 5 part. 143
- scala 1: 2000

U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino
Centro Direzionale Collina Liguorini, 83100 Avellino
Tel. Centralino 0825-765604 FAX 0825-765469
uod.501705@pec.regione.campania.it

**OGGETTO: comunicazione per integrazione istanza con parziale modifica impianto fresato
Autorizzazione Impianto di cui agli articoli 208 e segg. del D.Lgs. 152/2006 in località Macchia
di Merole del comune di Salza Irpina (AV)**

Rife: richiesta integrazioni e chiarimenti prot. PG/532307/2024 del 11/11/202

I sottoscritti signor Carmine Marinelli nato/a ad Avellino (AV) il 11/07/1970, residente a Mercogliano (AV) in via Amm. Bianco n. 52, 83013, codice fiscale MRNCMN702L12A5209O, in qualità di rappresentante legale della società Calcestruzzi Irpini spa - P.I. 04962980654 con sede legale in Avellino/Italia, 83100, via Pianodardine n.19 Z.I., tel 0825626574, fax 0825624194, direzione@pec.irpiniacalcestruzzi.it, p.i. 02036890644, che intende autorizzare un impianto di messa in riserva e selezione rifiuti inerti ai sensi dell'art. 208 D.lgs 152/06 e s.m.i., presso località Macchia di Merole del comune di Salza Irpina (AV) e ing. Alessandro Scovotto, nato a Zurigo il 08/06/1973, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Salerno al n.3523, tecnico incaricato dalla suddetta ditta, a seguito della richiesta di chiarimenti integrazione di quanto trasmesso vista la richiesta in riferimento sulla relazione tra l'impianto di trattamento autorizzato con AUA n.1 del 2018 e quello in progetto, comunicano quanto segue: l'impianto di recupero di cui all'AUA n.1/2018, così come da tavole grafiche allegate all'istanza, fu adottato con atto prot. gen n. 71322 del 23/12/2013 della Provincia di Avellino, non è andato mai in funzione a causa di altre scelte aziendali intervenute nei cicli produttivi della Calcestruzzi Irpini spa a seguito del suo rilascio e dell'entrata in vigore del DM n° 69 del 28/03/2018. Quindi, l'area dove era prevista la "Piazzola Stoccaggio Rifiuto Miscela bituminosa CER 170302, non ha ricevuto rifiuti in messa in riserva, ne tantomeno la "vasca di dosaggio rifiuto CER 170302 in produzione" è andata in funzione e quindi nessun rifiuto è stato avviato all'impianto di produzione di conglomerato bituminoso. All'attualità l'area dove si intende realizzare l'impianto ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/06 e smi è completamente libera da strutture e/o fabbricati e nessuna relazione intercorre tra l'impianto precedentemente realizzato e quello proposto. All'uopo si allega presa d'atto di sospensione dell'attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.lgs 152/06 prot. gen. 43842 del 22/11/2018 del Servizio Autorizzazione Unica Ambientale – Settore Ambiente della Provincia di Avellino a seguito di comunicazione protocollata con n° 3390 del 31/10/2018 che si allega per opportuna conoscenza.

Salerno (SA), li 12/11/2024

Il rappresentante legale

CALCESTRUZZI IRPINI S.p.A.

a Socio Unico

L'Amministratore Unico
Carmine Marinelli




Il Tecnico

Alessandro Scovotto





Provincia Avellino
 Settore Ambiente Territorio e Urbanistica
 Servizio Autorizzazione Unica Ambientale
 Corso Vittorio Emanuele, 44 (Ex. Caserma Litto)
 83100 AVELLINO AV
aua@pec.provincia.avellino.it



Avellino, 31 ottobre 2018

Oggetto: Regolamento Decreto 28 marzo 2018 n. 69. Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'art. 184 – ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

Comunicazione in riscontro Vs. nota prot. n° 30965 del 19/07/2018.

Il sottoscritto Silvio Sarno, in qualità di amministratore unico della società Calcestruzzi Irpini s.p.a. con sede legale in Avellino alla via Pianodardine n° 19, tel. 0825626574, Codice fiscale: 05612950633 - Partita IVA 02036890644 e sede operativa dell'impianto di produzione di conglomerato bituminoso in Salza Irpina (AV) alla località Macchia di Merole, premesso che:

- la società, nell'ambito del provvedimento di A.U.A. prat. n° 27 - Prot. Gen. n. 71322 del 23/12/2013, è iscritta nel Registro Provinciale dei recuperatori con il n° 75 ed è autorizzata per l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi (ex art. 216 del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.) in regime semplificato per il codice CER 170302 presso lo stabilimento ubicato in Salza Irpina (AV) al fg. 5, p.lla 143;

con riferimento alla nota prot. n° 30965 del 19/07/2018 di cui all'oggetto, emanata da codesta amministrazione provinciale e trasmessaci via PEC in pari data,

COMUNICA

di aver avviato la procedura, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, per il rilascio, da parte della Regione Campania - U.O.D. Autorizzazioni ambientali e Rifiuti Settore Provinciale di Avellino, dell'"Autorizzazione Unica" alla realizzazione e gestione di un impianto di gestione di rifiuti non pericolosi costituiti da fresato d'asfalto proveniente dalla scarifica di manti stradali (Cod. CER 170302), nonché l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni R13 e R5.

Pertanto la Calcestruzzi Irpini s.p.a., nelle more del perfezionamento dell'iter di Autorizzazione Unica, ha sospeso l'attività come sopra autorizzata e conseguentemente non ha effettuato alcun processo produttivo per l'utilizzo di "granulato di conglomerato bituminoso" così come previsto dal citato

CALCESTRUZZI IRPINI S.p.A.: Materiali calcarei - Produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato - Conglomerati bituminosi - Impresa di costruzioni generali

Sede legale ed amministrativa
 via Pianodardine, 19 - Z.I.
 83100 Avellino
 tel. +39 0825 626 574 pbx
 fax +39 0825 624 194

www.irpinicalcestruzzi.it
info@irpinicalcestruzzi.it

Cap. soc. Euro 6.733.000,00 i.v.
 Reg. Impr. AV 05612950633
 REA AV102028
 Partita IVA 02036890644
 Codice fiscale 05612950633

Cap. soc. € 6.733.750,00 i.v.

IMPIANTO CALCESTRUZZO Avellino
 via Pianodardine, 19 - 83100 Avellino
 tel. +39 0825 626 573

IMPIANTO CALCESTRUZZO Solofra
 via Consolazione - 83029 Solofra (AV)
 tel. +39 0825 583 225

IMPIANTO CALCESTRUZZO Fisciano
 via Ponte Don Melillo - 84084 Fisciano (SA)
 tel. +39 089 958 515

IMPIANTO CAVA
 S.S. 7 bis - 83050 Salza Irpina (AV)
 tel. +39 0825 981 228

IMPIANTO BITUMI
 S.S. 7 bis - 83050 Salza Irpina (AV)
 tel. +39 0825 981 763

Certificazioni
 Sito Salza Irpina (AV) con Informazione Consolidata EMAS
 Certificato ICMQ-08029 EMAS - Registrazione EMAS IT-001119
 Sito Salza Irpina (AV) con sistema gestione ambientale certificato ICMQ S.p.A.
 Norma UNI EN ISO 14001 - Certificato n. 05060A
 Settore Cava con F.P.C. certificato da ICMQ S.p.A. (Marcatura CE)
 Norme EN 12620 - EN 13043 - EN 13242 - Certificato n. 1305-CPD-0066
 Settore Calcestruzzo con sistema gestione ambientale certificato ICMQ S.p.A.
 Norma UNI EN ISO 14001
 Certificato n. 03034A Impianto Avellino
 Settore Calcestruzzo con F.P.C. certificato ICMQ S.p.A.
 Certificato n. 398
 Settore Bitume con F.P.C. certificato ICMQ S.p.A. (Marcatura CE)
 Norme EN 13108-1/5/7 - Certificato n. 1305-CPD-0711
 Emulsione norma EN 13808 - Certificato n. 1305-CPD-1141
 Azienda con sistema certificato ICMQ S.p.A.
 Norma UNI EN ISO 9001
 Certificato n. 05950
 Certificato n. 05951 (Impresa Costruzioni)




Regolamento del Decreto n° 69 del 28/03/2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 139 del 18/06/2018, che ha stabilito i criteri specifici in presenza dei quali il conglomerato bituminoso cessa di essere qualificato come rifiuto.

La società, infine, provvederà, all'esito dell'istruttoria suddetta, a comunicare tempestivamente l'avvio della nuova attività in regime ordinario nel caso di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, o, in caso contrario, la ripresa delle attività dello stabilimento per le operazioni autorizzate ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Distinti saluti


CALCESTRUZZI IRPINI S.p.A.
L'Amministratore Unico
(Silvio Varro)





Provincia di Avellino

SETTORE AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA

Servizio Autorizzazione Unica Ambientale

Prot. Gen. n. 42812 del 20/11/2018 Rif. AUA – prat. n° 27

TRASMESSA SOLO VIA PEC

AISUAP del Comune di Salza Irpina
83050 Salza Irpina (AV)
PEC: utc.salzairpina@asmepec.it

Alla ditta Calcestruzzi Irpini srl
Via Pianodardine, 19- 83100 Avellino
PEC: direzione@pec.irpiniacalcestruzzi.it

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59 (pubblicato sulla G.U. n° 124 del 29/05/2013): disciplina dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.). Istanza della ditta Calcestruzzi Irpini srl con impianto trattamento rifiuti non pericolosi in Salza Irpina alla c.da Macchia di Merole. Preso d'atto sospensione attività recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006

Con riferimento alla comunicazione della ditta Calcestruzzi Irpini srl n° 3390 del 31/10/2018 di avvio procedura ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 per il rilascio dell' "Autorizzazione Unica";

con la presente si prende atto della sospensione dell'attività autorizzata per l'attività di recupero rifiuti non pericolosi (ex art. 216 del D.lgs 152/2006) con AUA n° 71322 del 23/12/2013 e della volontà di non volere utilizzare il conglomerato bituminoso come prodotto ai sensi del Decreto n. 69 /2018;

La ditta Calcestruzzi Irpini srl avrà cura di comunicare tempestivamente a tutti gli Enti competenti, all'esito dell'istruttoria della procedura ai sensi del art. 208 del D.Lgs 152/2006, l'avvio della nuova attività in regime ordinario o in caso contrario la ripresa delle attività dello stabilimento per le operazioni autorizzate ai sensi dell'art. 216 del D.lgs 152/2006.

Il Titolare di PO


Dott.ssa Daniela Manzi

Il Titolare di PO

con delega di funzioni dirigenziali

(ex art. 17 del d.lgs 165/2001 e s.m.i.)

ing. Massimiliano Roca



Provincia Avellino
Settore Ambiente Territorio e Urbanistica
Servizio Autorizzazione Unica Ambientale
Corso Vittorio Emanuele, 44 (Ex. Caserma Litto)
83100 AVELLINO AV
aua@pec.provincia.avellino.it

Avellino, 31 ottobre 2018

Oggetto: Regolamento Decreto 28 marzo 2018 n. 69. Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'art. 184 – ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

Comunicazione in riscontro Vs. nota prot. n° 30965 del 19/07/2018.

Il sottoscritto Silvio Sarno, in qualità di amministratore unico della società Calcestruzzi Irpini s.p.a. con sede legale in Avellino alla via Pianodardine n° 19, tel. 0825626574, Codice fiscale: 05612950633 - Partita IVA 02036890644 e sede operativa dell'impianto di produzione di conglomerato bituminoso in Salza Irpina (AV) alla località Macchia di Merole, premesso che:

- la società, nell'ambito del provvedimento di A.U.A. prat. n° 27 - Prot. Gen. n. 71322 del 23/12/2013, è iscritta nel Registro Provinciale dei recuperatori con il n° 75 ed è autorizzata per l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi (ex art. 216 del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.) in regime semplificato per il codice CER 170302 presso lo stabilimento ubicato in Salza Irpina (AV) al fg. 5, p.lla 143;

con riferimento alla nota prot. n° 30965 del 19/07/2018 di cui all'oggetto, emanata da codesta amministrazione provinciale e trasmessaci via PEC in pari data,

COMUNICA

di aver avviato la procedura, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, per il rilascio, da parte della Regione Campania - U.O.D. Autorizzazioni ambientali e Rifiuti Settore Provinciale di Avellino, dell' "Autorizzazione Unica" alla realizzazione e gestione di un impianto di gestione di rifiuti non pericolosi costituiti da fresato d'asfalto proveniente dalla scarifica di manti stradali (Cod. CER 170302), nonché l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni R13 e R5.

Pertanto la Calcestruzzi Irpini s.p.a., nelle more del perfezionamento dell'iter di Autorizzazione Unica, ha sospeso l'attività come sopra autorizzata e conseguentemente non ha effettuato alcun processo produttivo per l'utilizzo di "granulato di conglomerato bituminoso" così come previsto dal citato

CALCESTRUZZI IRPINI S.p.A.: Materiali calcareli - Produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato - Conglomerati bituminosi - Impresa di costruzioni generali

Sede legale ed amministrativa
via Pianodardine, 19 - Z.I.
83100 Avellino
tel. +39 0825 626 574 pbx
fax +39 0825 624 194

www.irpinicalcestruzzi.it
info@irpinicalcestruzzi.it

Cap. soc. Euro 6.733.000,00 i.v.
Reg. Impr. AV 05612950633
REA AV/102028
Partita IVA 02036890644
Codice fiscale 05612950633

Cap. soc. € 6.733.750,00 i.v.

IMPIANTO CALCESTRUZZO Avellino
via Pianodardine, 19 - 83100 Avellino
tel. +39 0825 626 573

IMPIANTO CALCESTRUZZO Solofra
via Consolazione - 83029 Solofra (AV)
tel. +39 0825 583 225

IMPIANTO CALCESTRUZZO Fisciano
via Ponte Don Melillo - 84084 Fisciano (SA)
tel. +39 089 958 515

IMPIANTO CAVA
S.S. 7 bis - 83050 Salza Irpina (AV)
tel. +39 0825 981 228

IMPIANTO BITUMI
S.S. 7 bis - 83050 Salza Irpina (AV)
tel. +39 0825 981 763

Certificazioni
Sito Salza Irpina (AV) con Informazione Consolidata EMAS
Certificato ICMQ-08029 EMAS - Registrazione EMAS IT-001119
Sito Salza Irpina (AV) con sistema gestione ambientale certificato ICMQ S.p.A.
Norma UNI EN ISO 14001 - Certificato n. 05060A
Settore Cava con F.P.C. certificato da ICMQ S.p.A. (Marcatura CE)
Norme EN 12620 - EN 13043 - EN 13242 - Certificato n. 1305-CPD-0066
Settore Calcestruzzo con sistema gestione ambientale certificato ICMQ S.p.A.
Norma UNI EN ISO 14001
Certificato n. 03034A Impianto Avellino
Settore Calcestruzzo con F.P.C. certificato ICMQ S.p.A.
Certificato n. 388
Settore Bitume con F.P.C. certificato ICMQ S.p.A. (Marcatura CE)
Norme EN 13108-1/5/7 - Certificato n. 1305-CPD-0711
Emulsione norma EN 13808 - Certificato n. 1305-CPD-1141
Azienda con sistema certificato ICMQ S.p.A.
Norma UNI EN ISO 9001
Certificato n. 05950
Certificato n. 05951 (Impresa Costruzioni)




Regolamento del Decreto n° 69 del 28/03/2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 139 del 18/06/2018, che ha stabilito i criteri specifici in presenza dei quali il conglomerato bituminoso cessa di essere qualificato come rifiuto.

La società, infine, provvederà, all'esito dell'istruttoria suddetta, a comunicare tempestivamente l'avvio della nuova attività in regime ordinario nel caso di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, o, in caso contrario, la ripresa delle attività dello stabilimento per le operazioni autorizzate ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Distinti saluti


CALCESTRUZZI IRPINI S.p.A.
L'Amministratore Unico
(Silvio Varro)





Provincia di Avellino

SETTORE AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA

Servizio Autorizzazione Unica Ambientale

Prot. Gen. n. 42812 del 20/11/2018 Rif. AUA – prat. n° 27

TRASMESSA SOLO VIA PEC

AISUAP del Comune di Salza Irpina
83050 Salza Irpina (AV)
PEC: utc.salzairpina@asmepec.it

Alla ditta Calcestruzzi Irpini srl
Via Pianodardine, 19- 83100 Avellino
PEC: direzione@pec.irpiniacalcestruzzi.it

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59 (pubblicato sulla G.U. n° 124 del 29/05/2013): disciplina dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.). Istanza della ditta Calcestruzzi Irpini srl con impianto trattamento rifiuti non pericolosi in Salza Irpina alla c.da Macchia di Merole. Preso d'atto sospensione attività recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006

Con riferimento alla comunicazione della ditta Calcestruzzi Irpini srl n° 3390 del 31/10/2018 di avvio procedura ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 per il rilascio dell' "Autorizzazione Unica";

con la presente si prende atto della sospensione dell'attività autorizzata per l'attività di recupero rifiuti non pericolosi (ex art. 216 del D.lgs 152/2006) con AUA n° 71322 del 23/12/2013 e della volontà di non volere utilizzare il conglomerato bituminoso come prodotto ai sensi del Decreto n. 69 /2018;

La ditta Calcestruzzi Irpini srl avrà cura di comunicare tempestivamente a tutti gli Enti competenti, all'esito dell'istruttoria della procedura ai sensi del art. 208 del D.Lgs 152/2006, l'avvio della nuova attività in regime ordinario o in caso contrario la ripresa delle attività dello stabilimento per le operazioni autorizzate ai sensi dell'art. 216 del D.lgs 152/2006.

Il Titolare di PO


Dott.ssa Daniela Manzi

Il Titolare di PO

con delega di funzioni dirigenziali

(ex art. 17 del d.lgs 165/2001 e s.m.i.)

ing. Massimiliano Roca



ingresso

griglia raccolta
acque dilavento

griglia raccolta
acque copertura

Va
vasca accumulo
Pf
impianto
Prima
Piovra
PP
Sc

S1

Impianto
Prima
Piovra (PP)

Vasca di
Accumulo (Cisterna)
e Laminazione (PP)

- 1 TUBAZIONE DI ENTRATA per convogliare il flusso
- 2 ZONA DI CALMA dove avviene la sedimentazione delle acque in entrata
- 3 ELETTROPOMPA SOMMERSA per regolare la portata di pioggia da scaricare nel ricevitore finale
- 4 TROPPO PIENO DI SICUREZZA

Pf: pozzetto fiscale
Sc: scolmatore
S1:scarico

COMUNE DI SALZA IRPINA
PROVINCIA DI AVELLINO
AUTORIZZAZIONE UNICA ART.208
Impianto di messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi fresato d'asfalto
località *Macchia di Merole*

PLANIMETRIA - CICLO DELLE ACQUE

Il Tecnico : **Ing. Alessandro Scovotto**
Il Committente: **Calcestruzzi Irpini spa**

Tavola:
07rev1
Scala:
1:250
Data:
OTTOBRE 2024



*Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, relativa alla *“Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che ha approvato il *“Codice dei beni culturali e del paesaggio”*;

VISTO il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante *“Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”*;

VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, recante *“Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”*;

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, recante *“Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”*;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”*, che nella Parte Seconda disciplina le procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione dell'Impatto Ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC);

VISTO in particolare quanto disposto degli articoli 5, 6, 19 e 20 della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, attraverso i quali è disciplinato l'ambito di applicazione, le competenze e le modalità di svolgimento della procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale;

VISTO l'articolo 5, comma 1, lettera *m*), che definisce compiutamente la finalità della procedura di verifica di assoggettabilità nei termini in cui è *“attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se i progetti possono avere un impatto significativo e negativo sull'ambiente”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 9, recante il *“Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell’art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142, recante il *“Regolamento di organizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione”*;

VISTA la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (direttiva VIA), che prevede all’articolo 4, paragrafi 2 e 3, che gli Stati membri debbano determinare se sottoporre o meno a VIA determinate categorie di progetti elencati nell’allegato II della direttiva o conducendo un esame caso per caso oppure fissando soglie e/o criteri e che nel fissare tali soglie e/o criteri gli Stati membri hanno l’obbligo di prendere in considerazione i pertinenti criteri di selezione individuati nell’allegato III della direttiva;

VISTO l’allegato IV alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che elenca i *“Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano”*;

VISTO l’Allegato V alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che definisce i *“Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all’art. 20”*, come riportati nell’Allegato III della direttiva VIA;

CONSIDERATO che la definizione di indirizzi e criteri per lo svolgimento della procedura di verifica di assoggettabilità dei progetti elencati nell’Allegato IV alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 152/2006, garantisce una uniforme e corretta applicazione su tutto il territorio nazionale delle disposizioni dettate dalla direttiva VIA in materia di verifica di assoggettabilità, in base al combinato disposto dell’art. 4 e degli Allegati II e III alla direttiva VIA;

VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 *“Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”*, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

VISTO, in particolare, l’art. 15, comma 1, lett. c), del sopra citato decreto legge n. 91/2014, come convertito in legge, che prevede l’adozione di un decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i profili connessi ai progetti di infrastrutture di rilevanza strategica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, per la definizione dei criteri e delle soglie da applicare per l’assoggettamento dei progetti di cui all’Allegato IV alla Parte II

del decreto legislativo n. 152/2006 alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, nonché delle modalità per l'adeguamento, da parte delle Regioni, dei suddetti criteri e soglie alle specifiche situazioni ambientali e territoriali, con l'espresso vincolo di conformità ai criteri dell'Allegato V alla Parte II del decreto legislativo n. 152/2006;

VISTO, altresì, l'art. 15, comma 1, lett. *d*), del sopra citato decreto legge n. 91/2014, come convertito in legge, che prevede la salvaguardia di *quanto disposto nell'Allegato IV* alla Parte II del decreto legislativo n. 152/2006, al contempo stabilendo espressamente che le soglie fissate in tale Allegato dovranno considerarsi *integrate* dalle disposizioni contenute nel decreto ministeriale di attuazione della disposizione precedente, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto;

VALUTATA l'opportunità di approvare il documento "*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome (Allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006)*" allo scopo di fornire alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, nonché agli operatori di settore un quadro certo e chiaro di riferimento e orientamento per lo svolgimento di tali procedure in conformità con quanto stabilito dalla Direttiva VIA;

ACQUISITO, per i profili connessi ai progetti di infrastrutture di rilevanza strategica, in data 28 ottobre 2014, il concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

ACQUISITA l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 18 dicembre 2014;

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

DECRETA

Articolo 1

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 1, lettere *c*) e *d*), del decreto legge n. 91/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116/2014, sono emanate le allegate "*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome (Allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006)*", che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Articolo 2

1. Le Regioni e le Province autonome, fermo restando quanto previsto nell'Allegato V alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 152/2006, ove necessario, adeguano i propri ordinamenti ai criteri di cui alle allegate Linee Guida sulla base delle specifiche situazioni ambientali e territoriali.

2. Fermo restando quanto previsto nell'Allegato V alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 152/2006, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, su richiesta della Regione o Provincia autonoma, tenendo conto delle specifiche peculiarità ambientali e territoriali e per determinate categorie progettuali dalle stesse individuate:

- a) definisce una diversa riduzione percentuale delle soglie dimensionali di cui all'Allegato IV della Parte Seconda del decreto legislativo n. 152/2006 rispetto a quanto previsto dalle presenti Linee Guida in relazione alla presenza di specifiche norme regionali che, nell'ambito della procedura di autorizzazione dei progetti, garantiscano livelli di tutela ambientale più restrittivi di quelli stabiliti dalle norme dell'Unione europea e nazionali nelle aree sensibili individuate al Paragrafo 4 delle allegato Linee Guida;
- b) definisce, qualora non siano applicabili i criteri specifici individuati al Paragrafo 4 delle allegato Linee Guida, un incremento nella misura massima del 30% delle soglie dimensionali di cui all'Allegato IV della Parte Seconda del decreto legislativo n. 152/2006, garantendo livelli di tutela ambientale complessivamente non inferiori a quelli richiesti dalle vigenti norme dell'Unione europea e nazionali;
- c) definisce, qualora non siano applicabili i criteri specifici individuati al Paragrafo 4 delle allegato Linee Guida, criteri o condizioni in base ai quali è possibile escludere la sussistenza di potenziali effetti significativi sull'ambiente e pertanto non è richiesta la procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA.


Articolo 3

1. Il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare provvede al monitoraggio delle ricadute derivanti dall'applicazione delle allegato Linee Guida, anche al fine di predisporre, se del caso, la loro revisione e il loro aggiornamento in funzione di migliorare l'efficienza del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA.

Articolo 4

1. Le Linee Guida allegato al presente decreto entrano in vigore nel decimoquinto giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e trovano diretta applicazione su tutto il territorio nazionale nelle more dell'eventuale adeguamento degli ordinamenti delle Regioni e delle Province autonome.

2. Le Linee Guida allegato al presente decreto si applicano a tutti i progetti per i quali la procedura di verifica di assoggettabilità o la procedura autorizzativa è in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Gian-Luca Galletti 

Roma, li



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE.

ALLEGATO al Decreto Ministeriale

**Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a Valutazione
di Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle
Regioni e Province autonome (Allegato IV alla Parte
Seconda del D.lgs. 152/2006)**

A

e

INDICE

| | |
|---|-----------|
| 1. FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE | 3 |
| 2. RIFERIMENTI NORMATIVI..... | 3 |
| 3. INDIRIZZI METODOLOGICI GENERALI | 4 |
| 4. CRITERI SPECIFICI | 5 |
| 4.1. CUMULO CON ALTRI PROGETTI | 5 |
| 4.2. RISCHIO DI INCIDENTI, PER QUANTO RIGUARDA, IN PARTICOLARE, LE SOSTANZE O LE TECNOLOGIE UTILIZZATE..... | 7 |
| 4.3. LOCALIZZAZIONE DEI PROGETTI..... | 7 |
| 4.3.1. ZONE UMIDE | 7 |
| 4.3.2. ZONE COSTIERE | 7 |
| 4.3.3. ZONE MONTUOSE E FORESTALI | 8 |
| 4.3.4. RISERVE E PARCHI NATURALI, ZONE CLASSIFICATE O PROTETTE AI SENSI DELLA NORMATIVA NAZIONALE | 9 |
| 4.3.5. ZONE PROTETTE SPECIALI DESIGNATE AI SENSI DELLE DIRETTIVE 2009/147/CE E 92/43/CEE .. | 9 |
| 4.3.6. ZONE NELLE QUALI GLI STANDARD DI QUALITÀ AMBIENTALE FISSATI DALLA NORMATIVA DELL'UNIONE EUROPEA SONO GIÀ STATI SUPERATI | 9 |
| 4.3.7. ZONE A FORTE DENSITÀ DEMOGRAFICA..... | 10 |
| 4.3.8. ZONE DI IMPORTANZA STORICA, CULTURALE O ARCHEOLOGICA | 10 |
| 5. EFFETTI DELL'APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA | 10 |
| 6. MODALITÀ DI ADEGUAMENTO DEGLI ORDINAMENTI REGIONALI ALLE LINEE GUIDA..... | 11 |



1. Finalità e ambito di applicazione

Le presenti Linee Guida forniscono indirizzi e criteri per l'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (art. 20 del D.lgs. n. 152/2006) dei progetti, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, elencati nell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006, al fine di garantire una uniforme e corretta applicazione su tutto il territorio nazionale delle disposizioni dettate dalla direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (art. 4, Allegato II, Allegato III).

Le Linee Guida integrano i criteri tecnico-dimensionali e localizzativi utilizzati per la fissazione delle soglie già stabilite nell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006 per le diverse categorie progettuali, individuando ulteriori criteri contenuti nell'Allegato V alla Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006, ritenuti rilevanti e pertinenti ai fini dell'identificazione dei progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA.

L'applicazione di tali ulteriori criteri comporterà una riduzione percentuale delle soglie dimensionali già fissate nel citato Allegato IV, ove presenti, con conseguente estensione del campo di applicazione delle disposizioni in materia di VIA a progetti potenzialmente in grado di determinare effetti negativi significativi sull'ambiente.

Le Linee Guida sono rivolte sia alle autorità cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità per i progetti dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006 (Regioni e Province autonome, ovvero Enti Locali), sia ai soggetti proponenti.

2. Riferimenti normativi

La verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (c.d. "screening") è la procedura finalizzata a valutare se un progetto può determinare impatti negativi significativi sull'ambiente e se, pertanto, debba essere sottoposto alla valutazione di impatto ambientale.

La direttiva 2011/92/UE (direttiva VIA) prevede un preciso obbligo per gli Stati membri di assoggettare a VIA non solo i progetti elencati nell'allegato I della direttiva, ma anche i progetti elencati nell'allegato II della direttiva VIA, qualora, all'esito della procedura di verifica, l'autorità competente determini che tali progetti possono causare effetti negativi significativi sull'ambiente.

Tale verifica deve essere effettuata tenendo conto dei pertinenti criteri di selezione riportati nell'allegato III della direttiva VIA e trasposti integralmente nell'Allegato V alla Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006.

La Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006, attraverso il combinato disposto degli articoli 5, 6, 19 e 20, disciplina l'ambito di applicazione e le modalità di svolgimento della procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale.

In particolare, all'articolo 5, comma 1, lettera m), è stabilita la definizione di verifica di assoggettabilità, ovvero la procedura "attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se i progetti possono avere un impatto significativo e negativo sull'ambiente": tale disposizione definisce compiutamente la finalità della procedura.



L'ambito di applicazione e le relative competenze per la procedura di verifica di assoggettabilità sono stabilite negli articoli 6, comma 7, 19, comma 1, e 20: per i progetti elencati nell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006, la verifica di assoggettabilità è attribuita alla competenza delle Regioni e delle Province autonome.

3. Indirizzi metodologici generali

Nella normativa nazionale il meccanismo della fissazione delle soglie dei progetti dell'Allegato IV è stato effettuato, in relazione alla specifica tipologia progettuale, sulla base di alcuni dei criteri dell'Allegato III della direttiva VIA e dell'Allegato V alla Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006, rappresentati da:

- 1 - Caratteristiche dei progetti. Nell'utilizzo del criterio "dimensione del progetto", che coincide con la soglia dimensionale fissata, si è tenuto conto delle altre caratteristiche progettuali che sono direttamente relazionabili alla sua "dimensione" (es. superficie, capacità produttiva), quali l'utilizzazione di risorse naturali, la produzione di rifiuti, il potenziale inquinamento ambientale connesso alla realizzazione e all'esercizio dell'opera.
- 2 - Localizzazione dei progetti. Molte delle tipologie progettuali dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006 risultano, per le loro intrinseche caratteristiche progettuali e funzionali, localizzate in specifici contesti ambientali e territoriali. Conseguentemente, i criteri localizzativi sono stati tenuti in considerazione nel fissare le soglie non in maniera generalizzata ma ove ritenuti pertinenti per la specifica tipologia progettuale e in funzione dell'effettivo rapporto tra le caratteristiche del progetto ed il relativo contesto localizzativo (es. porti in "zone costiere", piste da sci in "zone montuose"). Si rileva, inoltre, che per le aree naturali protette designate ai sensi della Legge 394/1991 è previsto un rigoroso regime di tutela che impone l'assoggettamento obbligatorio a VIA per i progetti ricadenti, anche parzialmente, in tali zone.
- 3 - Caratteristiche dell'impatto potenziale. Tali criteri, come specificato nell'Allegato III della direttiva VIA e nell'Allegato V alla Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006, discendono dall'interazione delle caratteristiche del progetto (criteri di cui al Punto 1) e delle aree in cui è localizzato (criteri di cui al Punto 2) di cui si è già tenuto conto, direttamente o indirettamente, per fissare le soglie. Con specifico riferimento al criterio "natura transfrontaliera dell'impatto", si rileva che per i progetti dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006 non è prevista l'applicazione della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Espoo, 25 febbraio 1991), in quanto le relative disposizioni si applicano limitatamente alle attività assoggettate alla procedura di VIA obbligatoria (progetti elencati negli Allegati II e III alla Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006). Per ciò che concerne i potenziali "impatti ambientali interregionali" relativi a progetti localizzati sul territorio di Regioni confinanti o che possano determinare impatti ambientali rilevanti ovvero effetti ambientali negativi e significativi su Regioni confinanti, gli articoli 30 e 31 del D.lgs. n. 152/2006 individuano idonee procedure di valutazione e autorizzazione d'intesa tra le autorità territorialmente competenti.

Fatte salve le soglie già stabilite nell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006 e i criteri utilizzati per la loro fissazione, è necessario provvedere

all'integrazione di tali criteri con i seguenti ulteriori criteri contenuti nell'Allegato III della direttiva VIA e nell'Allegato V alla Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006, al fine di individuare i progetti da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA:

1. Caratteristiche dei progetti:

- o cumulo con altri progetti;
- o rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate.

2. Localizzazione dei progetti:

Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:

- o della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:
 - a) zone umide;
 - b) zone costiere;
 - c) zone montuose o forestali;
 - d) riserve e parchi naturali;
 - e) zone classificate o protette ai sensi della normativa nazionale; zone protette speciali designate in base alle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
 - f) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla normativa dell'Unione europea sono già stati superati;
 - g) zone a forte densità demografica;
 - h) zone di importanza storica, culturale o archeologica.

Attraverso l'integrazione dei criteri per la fissazione delle soglie e quindi considerando tutti i criteri di selezione definiti nell'Allegato III della direttiva VIA, si adempie alle disposizioni dell'art. 4, par. 3, della medesima, che impongono agli Stati membri, in sede di fissazione delle soglie o dei criteri, di tenere conto dei rilevanti criteri di selezione definiti nell'Allegato III della direttiva VIA.

4. Criteri specifici

4.1. Cumulo con altri progetti

Un singolo progetto deve essere considerato anche in riferimento ad altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale. Tale criterio consente di evitare:

- la frammentazione artificiosa di un progetto, di fatto riconducibile ad un progetto unitario, eludendo l'assoggettamento obbligatorio a procedura di verifica attraverso una riduzione "ad hoc" della soglia stabilita nell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006;
- che la valutazione dei potenziali impatti ambientali sia limitata al singolo intervento senza tenere conto dei possibili impatti ambientali derivanti dall'interazione con altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale.

Il criterio del "cumulo con altri progetti" deve essere considerato in relazione a progetti relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione:

- appartenenti alla stessa categoria progettuale indicata nell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006;
- ricadenti in un ambito territoriale entro il quale non possono essere esclusi impatti cumulati sulle diverse componenti ambientali;
- per i quali le caratteristiche progettuali, definite dai parametri dimensionali stabiliti nell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006, sommate a quelle dei progetti nel medesimo ambito territoriale, determinano il superamento della soglia dimensionale fissata nell'allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006 per la specifica categoria progettuale.

L'ambito territoriale è definito dalle autorità regionali competenti in base alle diverse tipologie progettuali e ai diversi contesti localizzativi, con le modalità previste al Paragrafo 6 delle presenti Linee Guida. Qualora le autorità regionali competenti non provvedano diversamente, motivando le diverse scelte operate, l'ambito territoriale è definito da:

- una fascia di un chilometro per le opere lineari (500 m dall'asse del tracciato);
- una fascia di un chilometro per le opere areali (a partire dal perimetro esterno dell'area occupata dal progetto proposto).

Le autorità competenti provvedono a rendere disponibili ai soggetti proponenti le informazioni sui progetti autorizzati secondo le modalità più opportune a garantire un'agevole fruibilità delle stesse, senza nuovi oneri a carico del proponente e delle amministrazioni interessate.

La sussistenza dell'insieme delle condizioni sopra elencate comporta una riduzione del 50% delle soglie relative alla specifica categoria progettuale indicate nell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs. n. 152/200.

Sono esclusi dall'applicazione del criterio del "cumulo con altri progetti":

- i progetti la cui realizzazione sia prevista da un Piano o Programma già sottoposto alla procedura di VAS ed approvato, nel caso in cui nel Piano o Programma sia stata già definita e valutata la localizzazione dei progetti oppure siano stati individuati specifici criteri e condizioni per l'approvazione, l'autorizzazione e la realizzazione degli stessi;
- i progetti per i quali la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20 del D.lgs. n. 152/2006 è integrata nella procedura di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del medesimo decreto.

La VAS risulta essere, infatti, il contesto procedurale più adeguato a una completa e pertinente analisi e valutazione di effetti cumulativi indotti dalla realizzazione di opere e interventi su un determinato territorio.



4.2. Rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate

Qualora per i processi produttivi (materie prime, prodotti, sottoprodotti, prodotti intermedi, residui, ivi compresi quelli che possono ragionevolmente ritenersi generati in caso di incidente) siano utilizzate sostanze e/o preparati pericolosi elencati nell'Allegato I al D.lgs. n. 334/1999 in quantitativi superiori alle soglie in esso stabilite, l'impianto è soggetto agli obblighi previsti dalla normativa per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante (art. 8 del D.lgs. n. 334/1999).

Considerata la significatività dei potenziali impatti sull'ambiente e sulla salute umana derivanti dai rischi di incidenti, per i progetti elencati nell'allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006, inerenti stabilimenti di cui all'art.8, comma 1, del D.lgs. n. 334/1999, è prevista una riduzione del 50% delle soglie.

4.3. Localizzazione dei progetti

Per i progetti localizzati in aree considerate sensibili in relazione alla capacità di carico dell'ambiente naturale, le soglie individuate nell'allegato IV della Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006 sono ridotte del 50%.

Tenendo conto dei criteri localizzativi già considerati nella determinazione delle soglie dimensionali definite nell'Allegato IV, si riporta nel seguito, per ciascuna tipologia di area sensibile, la definizione, i riferimenti normativi, l'ambito di applicazione, i dati di riferimento e la relativa fonte.

4.3.1. Zone umide

Per zone umide sono da intendersi *"le paludi e gli acquitrini, le torbe oppure i bacini, naturali o artificiali, permanenti o temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra, o salata, ivi comprese le distese di acqua marina la cui profondità, durante la bassa marea, non supera i sei metri"* di *"importanza internazionale dal punto di vista dell'ecologia, della botanica, della zoologia, della limnologia o dell'idrologia"* [articolo 1, comma 1, e articolo 2, comma 2, della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva con D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448 e con successivo D.P.R. 11 febbraio 1987, n. 184].

Ambito di applicazione: Tutti i progetti dell'Allegato IV.

Dati di riferimento: Zone umide di importanza internazionale (Ramsar).

Fonte: Geoportale nazionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (www.pcn.minambiente.it).

4.3.2. Zone costiere

Per zone costiere si intendono *"i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare; ed i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi"* [Art. 142, comma 1, lettere a) e b), del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.lgs. n. 42/2004].

Ambito di applicazione: Tutti i progetti dell'Allegato IV esclusi quelli riportati ai punti 1.b), limitatamente agli interventi di iniziale forestazione, 1.e), 3.h), 7.q), 8.h).

Dati di riferimento: Vincoli di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio (art. 142) - Aree di rispetto coste e corpi idrici.

Fonte: Sistema Informativo Territoriale Ambientale Paesaggistico (SITAP) del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (<http://sitap.beniculturali.it>).

4.3.3. Zone montuose e forestali

Per zone montuose si intendono "le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole" [Art.142, comma 1, lettera d), del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.lgs. n. 42/2004].

Ambito di applicazione: Tutti i progetti dell'Allegato IV esclusi quelli riportati ai punti 1.b), 7.c), 7.d), 2. m).

Dati di riferimento: Vincoli di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio (art. 142) - Montagne oltre 1600 o 1200 metri.

Fonte: Sistema Informativo Territoriale Ambientale Paesaggistico (SITAP) del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (<http://sitap.beniculturali.it>).

Riguardo alle zone forestali, per la definizione di "foresta"(equiparata a "bosco" o "selva"), si rimanda a quanto definito dalle Regioni o Province autonome in attuazione dell'art. 2, comma 2, del D.lgs. n. 227/2001 e, nelle more dell'emanazione delle norme regionali o provinciali di recepimento, alla definizione di cui all'art. 2, comma 6, dello stesso D.lgs. n. 227/2001 che di seguito si riporta:

"i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5 ivi comprese, le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 m² e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. È fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759. Sono altresì assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, di salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 m² che interrompono la continuità del bosco non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati o come tartufaie coltivate".

Ambito di applicazione: Tutti i progetti dell'Allegato IV esclusi quelli riportati al punto 1.b).

Dati di riferimento: Piano forestale regionale/provinciale; in assenza di Piano forestale vedi Vincoli di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio (art. 142) - Boschi.

Fonte: Regioni, Province autonome; in assenza di Piano forestale vedi Sistema Informativo Territoriale Ambientale Paesaggistico (SITAP) del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (<http://sitap.beniculturali.it>).

4.3.4. Riserve e parchi naturali, zone classificate o protette ai sensi della normativa nazionale

Per riserve e parchi naturali si intendono i parchi nazionali, i parchi naturali regionali e le riserve naturali statali, di interesse regionale e locale istituiti ai sensi della Legge n. 394/1991.

Ambito di applicazione: Tutti i progetti dell'Allegato IV per i quali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 6, lettera b), del D.lgs. n. 152/2006, è previsto l'assoggettamento a Valutazione di Impatto Ambientale con riduzione della soglia del 50% stabilita dalle presenti Linee Guida.

Dati di riferimento: Elenco Ufficiale Aree Naturali Protette (EUAP).

Fonte: Geoportale nazionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (www.pcn.minambiente.it).

4.3.5. Zone protette speciali designate ai sensi delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE

Per zone protette speciali designate ai sensi delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE si intendono le aree che compongono la rete Natura 2000 e che includono i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS) successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC) [Direttiva 2009/147/CE, Direttiva 92/43/CEE, D.P.R. n. 357/1997].

Ambito di applicazione: Tutti i progetti dell'Allegato IV.

Dati di riferimento: Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS).

Fonte: Geoportale nazionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (www.pcn.minambiente.it).

4.3.6. Zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla normativa dell'Unione europea sono già stati superati

Per zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla normativa dell'Unione europea sono già stati superati si intendono:

- per la qualità dell'aria ambiente, le aree di superamento definite dall'art. 2, comma 1, lett. g), del D.lgs. n. 155/2010, recante "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", relative agli inquinanti di cui agli Allegati XI e XIII del citato decreto.

Ambito di applicazione: Si applica ai progetti dell'Allegato IV di cui ai punti 1.c), 2.a), al punto 3, limitatamente alle lettere a), b), d), e), l), m), n), o), p), ai punti 4.h) e 4.i), ai punti 5.a), 5.b) e 5.d), al punto 6.a), al punto 7.a), ai punti 7.r) e 7.s), limitatamente agli impianti di incenerimento, ai punti 8.e) e 8.m), qualora producano emissioni significative degli inquinanti oggetto di superamento nelle aree sopra definite.

Dati di riferimento: Dati di qualità dell'aria trasmessi dalle Regioni e Province autonome al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'ISPRA ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 155/2010.

Fonte: Regioni, Province autonome.

- per la qualità delle acque dolci, costiere e marine: le zone di territorio designate come vulnerabili da nitrati di origine agricola, di cui all'art. 92 del D.lgs. n. 152/2006 [Direttiva 91/676/CEE].

Ambito di applicazione: Si applica ai progetti dell'Allegato IV di cui ai punti 1.a), 1.c), 1.e).

Dati di riferimento: Dati di qualità delle acque superficiali e sotterranee.

Fonte: Regioni, Province autonome, ARPA, APPA.

4.3.7. Zone a forte densità demografica

Per zone a forte densità demografica si intendono i centri abitati, così come delimitati dagli strumenti urbanistici comunali, posti all'interno dei territori comunali con densità superiore a 500 abitanti per Km² e popolazione di almeno 50.000 abitanti (EUROSTAT).

Ambito di applicazione: Tutti i progetti dell'Allegato IV esclusi quelli riportati ai punti 7.b) e 7.h).

Dati di riferimento: Densità abitativa e popolazione nei territori comunali.

Fonte: ISTAT (www.istat.it).

4.3.8. Zone di importanza storica, culturale o archeologica

Per zone di importanza storica, culturale o archeologica si intendono gli immobili e le aree di cui all'art. 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.lgs. n. 42/2004 dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 140 del medesimo decreto e gli immobili e le aree di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico di cui all'art. 10, comma 3, lettera a), del medesimo decreto.

Ambito di applicazione: Tutti i progetti dell'Allegato IV.

Dati di riferimento: Beni culturali, Beni paesaggistici.

Fonte: Vincoli in rete, Sistema Informativo Territoriale Ambientale Paesaggistico (SITAP) del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (<http://vincoliinrete.beniculturali.it>, <http://sitap.beniculturali.it>).

5. Effetti dell'applicazione delle Linee Guida

Qualora sussista almeno una delle condizioni derivanti dall'applicazione dei criteri dell'Allegato V alla Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006 individuati come rilevanti e pertinenti al Paragrafo 4 delle presenti Linee Guida, le soglie dimensionali, ove previste nell'Allegato IV della Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006, sono ridotte del 50 %.

La riduzione del 50% delle soglie si applica ai progetti, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, e fa salvo quanto già previsto dall'art. 6, comma 6, lettera b), del D.lgs. n. 152/2006 per i nuovi progetti ricadenti, anche parzialmente, in aree naturali protette come definite dalla Legge n. 394/1991.

La sussistenza di più criteri comporta sempre la riduzione del 50% delle soglie fissate nell'Allegato IV della Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006.

Le disposizioni contenute nelle presenti Linee Guida dovranno essere attuate su tutto il territorio nazionale per garantire l'applicazione di criteri omogenei e uniformi a parità di tipologia progettuale e di condizioni territoriali e ambientali.

6. Modalità di adeguamento degli ordinamenti regionali alle Linee Guida

Nell'adeguare alle presenti Linee Guida i propri ordinamenti le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano tengono conto delle peculiarità ambientali e territoriali, garantendo la coerenza con le Linee Guida e con quanto disposto dalla Direttiva 2011/92/UE.

Motivando adeguatamente le scelte operate, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ove ritenuto necessario:

- declinano la definizione e individuazione delle aree sensibili di cui al Paragrafo 4 delle presenti Linee Guida in base alle specifiche situazioni territoriali, a quanto previsto dalle norme, piani e programmi regionali, nonché in base alle banche dati ambientali e territoriali disponibili;
- definiscono criteri relativi al cumulo dei progetti, differenziati per ciascuna tipologia di progetto;
- riducono ulteriormente le soglie dimensionali di cui all'Allegato IV della Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006 o stabiliscono criteri e condizioni per effettuare direttamente la procedura di VIA per determinate categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali ritenute meritevoli di particolare tutela dagli strumenti normativi di pianificazione e programmazione regionale.

Ai fini dell'armonizzazione e del coordinamento delle disposizioni in materia di verifica di assoggettabilità alla VIA su tutto il territorio nazionale, fermo restando quanto previsto nell'Allegato V alla Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, su richiesta della Regione o Provincia autonoma, tenendo conto delle specifiche peculiarità ambientali e territoriali e per determinate categorie progettuali dalle stesse individuate:

- definisce una diversa riduzione percentuale delle soglie dimensionali di cui all'Allegato IV della Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006 rispetto a quanto previsto dalle presenti Linee Guida in relazione alla presenza di specifiche norme regionali che, nell'ambito della procedura di autorizzazione dei progetti, garantiscono livelli di tutela ambientale più restrittivi di quelli stabiliti dalle norme dell'Unione europea e nazionali nelle aree sensibili individuate al Paragrafo 4 delle presenti Linee Guida;
- definisce, qualora non siano applicabili i criteri specifici individuati al Paragrafo 4 delle presenti Linee Guida, un incremento nella misura massima del 30% delle soglie dimensionali di cui all'Allegato IV della Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006, garantendo livelli di tutela ambientale complessivamente non inferiori a quelli richiesti dalle vigenti norme dell'Unione europea e nazionali;
- definisce criteri o condizioni in base ai quali è possibile escludere la sussistenza di potenziali effetti significativi sull'ambiente e pertanto non è richiesta la procedura di verifica di assoggettabilità.